

Legge regionale 19 novembre 1999, n.60

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. E' istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. L'ARTEA ha personalita' giuridica pubblica ed e' dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale nei limiti previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 2

(Competenze)

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione toscana ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che "stabilisce modalita' di applicazione del regolamento n. 729/70 (CEE) per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia" e del DLgs 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola dell'Unione Europea (UE) e degli interventi sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA sezione garanzia.

2. All'Agenzia possono inoltre essere affidate dalla Regione Toscana, dalle Province e dalle Comunita' Montane le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali.

ARTICOLO 3

(Funzioni dell'Agenzia)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti ad eccezione dei casi previsti dal successivo articolo 5 comma 3;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) al raccordo operativo con l'AGEA;
- e) al raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia relativamente alle anticipazioni di

cassa;

f) alla definizione di periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e all'UE sull'andamento della gestione;

2. L'autorizzazione dei pagamenti è finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria.

3. L'esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad inviare alla banca tesoriere l'ordine di pagamento degli importi autorizzati al richiedente beneficiario con le relative istruzioni.

4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione dei pagamenti effettuati nei conti dell'Agenzia e alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili e annuali destinate alla Commissione UE. Copia dei predetti atti è inviata alla Giunta regionale.

5. Il raccordo operativo con l'AGEA consiste nel fornire all'AGEA stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DLgs 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione UE previste dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, e dal reg. (CE) 1663/95 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica consiste nell'inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali.

7. L'Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale.

ARTICOLO 4 (Controlli)

1. L'Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le suddette procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e a campione nel rispetto delle normative comunitarie.

2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Esso si svolge anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall'AGEA e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il

rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della L. 27 dicembre 1997 n. 449".

3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

4. I controlli a campione riguardano tutte le domande per le quali sono state evidenziate anomalie rilevanti nel corso del controllo di cui al comma 2, nonché un campione dei beneficiari per ciascuna tipologia di aiuto di entità da determinare, sulla base delle indicazioni dell'AGEA e della Commissione dell'UE.

5. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai servizi interni e dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, per il pagamento degli aiuti.

6. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, per lo svolgimento delle attività loro affidate o attribuite.

7. L'Agenzia, in caso di accertamento di irregolarità, applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L'Agenzia applica altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 5

(Affidamento di servizi e delega di funzioni)

1. L'Agenzia può affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai Centri Autorizzati di Assistenza Procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione toscana, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11, lo svolgimento di determinate fasi procedurali relative alla presentazione delle domande, verifica e asseveramenti della correttezza tecnica e formale degli atti e della documentazione presentata dall'interessato. A tal fine l'Agenzia stipula apposite convenzioni e mette a disposizione le informazioni utili a verificare l'ammissibilità delle domande al regime di aiuto.

2. L'Agenzia stipula convenzioni con le Associazioni dei produttori riconosciute e operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni stesse dalla normativa comunitaria, a tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

3. La funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie

di spesa relative al Programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano contributi per investimenti, può essere delegata, con regolamento del Consiglio regionale, alle Province o Comunità Montane titolari di funzioni in materia, che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 4 dell'allegato al reg. (CE) 1663/95. Per lo svolgimento delle funzioni suddette gli uffici delle Province e delle Comunità Montane sono collegati al sistema informativo regionale ed al SIAN di cui al DLgs 173/1998.

ARTICOLO 6

(Criteri di funzionamento)

1. La Giunta regionale, sentite le Province e le Comunità Montane titolari di funzioni, propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, nel rispetto delle previsioni del reg. (CE) 1663/95, le modalità ed i criteri per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 nonché le condizioni per l'affidamento di servizi e la delega di funzioni di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 7

(Competenze della Regione)

1. Il Consiglio regionale:

- a) approva i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'articolo 5 (articolo 6);
- b) nomina il Collegio dei revisori (articolo 10).

2. La Giunta regionale:

- a) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenzia, (articolo 3 comma 7);
- b) propone al Consiglio le modalità e i criteri per l'esercizio delle attività dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'articolo 5 (articolo 6);
- c) nomina il Direttore e provvede alla sua eventuale rimozione dall'incarico (articolo 9, commi 1 e 4);
- d) stabilisce i contenuti del contratto di lavoro del Direttore con l'Agenzia, (articolo 9, comma 2);
- e) approva la dotazione organica dell'Agenzia e il regolamento del personale, (articolo 13, commi 1 e 3);
- f) formula gli indirizzi al Direttore circa la stipula dei contratti di lavoro subordinato o di consulenza professionale, (articolo 13, comma 5);
- g) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (articolo

- 15, commi 4 e 5);
h) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (articolo 15, comma 3);
j) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, (articolo 17, comma 1).

ARTICOLO 8 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore, e' nominato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentite le Province e le Comunita' Montane, previa procedura di avviso pubblico, fra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni, con specifica e documentata competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita' amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni, per almeno cinque anni.

2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico e' determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Ente.

3. L'incarico di direttore non e' compatibile con cariche pubbliche elettive, nonche' con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il contratto e' risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale; che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuta causa di incompatibilita';
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.

ARTICOLO 10 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore:

- a) rappresenta legalmente l'Agenzia e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
- b) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, la dotazione organica ed il regolamento del personale;
- c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 3.
- e) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 6, specifici manuali procedurali in applicazione della normativa comunitaria;
- f) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

ARTICOLO 11

(Il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM).
2. Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del Direttore.
3. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico del FEOGA sezione garanzia.
4. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi dal Direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al Collegio dei Revisori che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del Collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al Direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al Collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.
6. Il Collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari a carico del

FEOGA sezione garanzia, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al Direttore.

7. Il Collegio dei revisori relaziona alla Giunta regionale sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge.

8. Il Collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

9. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al quindici per cento del compenso spettante al Direttore.

10. Ai membri del Collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al dieci per cento del compenso spettante al Direttore.

11. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia e' dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 12 (Comitato Tecnico)

1. E' istituito presso l'Agenzia il Comitato Tecnico.

2. Il Comitato e' composto da un rappresentante per ogni Provincia e Comunità montana titolare di funzioni e da un rappresentante della Regione. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla propria nomina, richiede le designazioni alle Amministrazioni interessate e provvede alla costituzione del Comitato in presenza di almeno la metà delle designazioni.

4. Il Direttore trasmette al Comitato, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle attività.

5. Il Comitato valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al Direttore indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.

6. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Copia del parere e' trasmessa alla Giunta regionale unitamente agli atti relativi.

7. La presidenza del Comitato e' assegnata ogni sei mesi, a rotazione, ad un rappresentante della Provincia o della Comunità montana.

8. Le organizzazioni professionali di categoria a livello regionale e le centrali del movimento cooperativo a livello regionale partecipano, con un rappresentante ciascuna, alle sedute del Comitato senza diritto di voto.

9. I membri del Comitato non percepiscono alcuna indennità'.

10. Le modalità' di funzionamento del Comitato sono definite nel regolamento di amministrazione e contabilità'.

ARTICOLO 13

(Personale dell'Agenzia)

1. Al personale dell'ARTEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto Enti Locali-Regioni. La dotazione organica e' adottata dal Direttore nei limiti delle disponibilità' di bilancio ed e' soggetta all'approvazione della Giunta regionale.

2. In sede di prima attuazione il personale e' costituito dal personale trasferito o comandato dalla Regione e dal personale stata trasferito ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DLgs 165/1999 o comandato da altre amministrazioni statali o locali.

3. Il regolamento del personale adottato dal Direttore, ai sensi del precedente articolo 10, e' approvato dalla Giunta regionale e garantisce all'attività' dell'organismo pagatore la massima efficacia e trasparenza uniformandosi ai criteri generali stabiliti dal reg. (CE) 1663/95, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative dell'Agenzia nel rispetto delle indicazioni del punto 6 dell'allegato al regolamento.

4. Al fine di garantire la massima funzionalità' dell'Agenzia, il Direttore e' autorizzato a stipulare contratti di lavoro subordinato nonché' di consulenza professionale nel rispetto delle modalità' definite dagli indirizzi regionali e delle disponibilità' degli stanziamenti del bilancio annuale.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la prima dotazione organica, il regolamento del personale e gli indirizzi di cui al comma 4.

ARTICOLO 14

(Struttura dell'Agenzia)

1. L'organizzazione interna assicura l'espletamento delle funzioni attribuite attraverso strutture distinte:

a) Struttura tecnica che verifica gli elementi giustificativi della concessione e del pagamento di premi, indennità' e

- contributi ai soggetti beneficiari; la verifica di questi elementi e' garantita con operazioni di controlli e di ispezione del sistema sia interno che esterno; tale struttura effettua altresì l'autorizzazione ai pagamenti per le procedure non delegate ai sensi dell'articolo 5 comma 3;
- b) Struttura amministrativa che assicura, attraverso unità organizzative distinte, la esecuzione dei pagamenti, la contabilizzazione dei pagamenti, nonché la definizione dei rapporti periodici per lo Stato, la UE e la Regione;
 - c) Struttura di controllo interno che verifica che le procedure adottate siano adeguate al fine di garantire la conformità delle stesse con la normativa comunitaria. E' struttura indipendente e riferisce direttamente al Direttore.

ARTICOLO 15

(Bilancio, contabilità e certificazione)

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. Il Direttore dell'Agenzia adotta:
 - a) il bilancio preventivo economico entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
 - b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Tali atti sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li approva, entro i successivi trenta giorni.
4. Il bilancio preventivo economico e' adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del programma annuale.
5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili; la struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.
6. L'Agenzia provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
7. I conti annuali riferiti alla attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA garanzia sono certificati ai

sensi dell'articolo 13 del DLgs 165/1999.

ARTICOLO 16

(Gestione delle risorse finanziarie)

Le entrate dell'Agenzia sono determinate:

- a) dalle somme di provenienza dall'UE per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
- b) dalle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DLgs 165/1999;
- c) dagli stanziamenti determinati dal Bilancio regionale;
- d) dalle risorse assegnate dalle Province e dalle Comunità Montane in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Non costituiscono entrate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti comunitari" da tenersi presso la propria Tesoreria. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

3. L'Agenzia individua, mediante licitazione privata, alla quale possono partecipare banche o raggruppamenti di banche appositamente costituiti ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di servizi" e 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 (CEE) e 88/295 (CEE)"; un istituto bancario per l'attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e contributi.

4. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato ai sensi del comma 3, la convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

ARTICOLO 17

(Regolamento di amministrazione e contabilità)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce:

- a) i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia;
- b) i criteri e le modalità per la gestione del contenzioso, affidato di norma all'Avvocatura regionale ai sensi

dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1996, n. 83, e la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e assimilate ai sensi della legge regionale 14 novembre 1996, n. 85.

2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli Organismi pagatori.

ARTICOLO 18 (Norma Transitoria)

1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua l'ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell'allegato al reg. (CE) 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA puo' avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3 del DLgs 165/1999.

ARTICOLO 19 (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 e' aggiunta la seguente:

"d) funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea, nonche' degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia".

ARTICOLO 20 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del Bilancio di previsione 1999:

- spesa in diminuzione

cap. 50060

"Fondo globale per spese di investimento" Lit. 3.000.000.000

- spesa di nuova istituzione

cap. 02280

"Spese per la costituzione dell'ARTEA" Lit. 3.000.000.000

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.